

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1489)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**  
(VIGLIANESI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**  
(FERRARI - AGGRADI)

e col **Ministro delle Finanze**  
(PRETI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 1971

Modificazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 194 e alla legge  
2 aprile 1968, n. 515, contenenti norme relative al sistema  
aeroportuale di Milano

ONOREVOLI SENATORI. — La sistemazione degli impianti aeroportuali di Milano è stata determinata con la legge 18 aprile 1962, n. 194, e la disciplina dei rapporti tra la Amministrazione dello Stato e la società per azioni aeroportuale « SEA » in ordine all'anzidetto sistema aeroportuale è stata regolata con apposita convenzione n. 191 di rep. del 7 maggio 1962 stipulata tra lo Stato e la SEA ed approvata con decreto interministeriale in data 5 marzo 1964.

Il programma di opere concernente tale sistemazione prevedeva l'utilizzazione di parte degli aeroporti del demanio dello Stato

di Linate e Malpensa; tuttavia per l'ampliamento dell'aeroporto di Linate, necessario per la costruzione della pista di volo, i relativi terreni furono acquisiti a cura e spese del comune di Milano e dati in disponibilità allo Stato fino a quando i terreni stessi saranno stati utilizzati ad aeroporto.

L'anzidetta convenzione precisava le varie opere da eseguire per la realizzazione del sistema aeroportuale in parola, precisando, nel contempo, la data di ultimazione delle varie opere programmate.

Successivamente, nel 1968, essendosi manifestata l'urgente necessità di provvedere

all'adeguamento delle infrastrutture già realizzate alle crescenti esigenze del traffico derivanti dall'impiego dei nuovi tipi di aeromobili giganti, con la legge 2 aprile 1968, n. 515, relativa a modificazioni alla citata legge 18 aprile 1962, n. 194, fu stabilito che la Società per azioni esercizi aeroportuali (SEA) di Milano avrebbe provveduto entro cinque anni dall'entrata in vigore della predetta legge (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 in data 6 maggio 1968) alla esecuzione delle seguenti opere:

ampliamento aerostazioni passeggeri e merci con uffici per servizi statali di controllo doganale e del piazzale sosta aeromobili dell'aeroporto di Linate;

nuove aerostazioni per passeggeri e merci trasportati da aeromobili giganti e supersonici con costruzione di uffici statali per il controllo doganale;

ampliamento sala transito dell'esistente aerostazione internazionale dell'aeroporto della Malpensa;

installazione, per entrambi gli aeroporti, di moderni sistemi elettronici per la registrazione, il controllo dei voli e la formazione dei piani di carico.

Nella legge n. 515 del 1968 veniva precisato che con atto aggiuntivo alla convenzione esistente tra lo Stato e la SEA da stipularsi tra l'Amministrazione e la SEA medesima, sarebbero state precisate le opere da eseguire e le modalità di attuazione.

All'articolo 2 della stessa legge veniva previsto che, in relazione ai nuovi oneri derivanti alla SEA dall'esecuzione delle opere indicate sopra, la durata del regime giuridico del sistema aeroportuale di Milano, stabilito dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 194, e dalla relativa convenzione del 7 maggio 1962 per la disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione dello Stato e la Società per azioni esercizi aeroportuali, avrebbe avuto decorrenza dal termine dei cinque anni previsto dall'articolo 1 della legge n. 515 del 1968.

La Società per azioni esercizi aeroportuali (SEA) di Milano prevedeva, per la realizzazione delle opere nell'aeroporto di Li-

nate, l'utilizzazione di aree aeroportuali disponibili nello stesso aeroporto, mentre per le opere da realizzare nell'aeroporto di Malpensa prevedeva l'utilizzazione di un'area demaniale a nord-est dell'aeroporto, già facente parte del comprensorio aeroportuale, ma esterna all'area aeroportuale data in concessione alla SEA e confinante con il complesso immobiliare di un'importante industria aeronautica.

Per tener conto della necessità di espansione dell'anzidetta industria aeronautica e considerato inoltre che l'area demaniale di cui sopra, pur risolvendo temporaneamente le esigenze dell'aeroporto di Malpensa, non era di estensione tale da assicurare ogni eventuale futura necessità di ulteriori ampliamenti aeroportuali, fu stabilito che l'area demaniale a nord-est sarebbe rimasta disponibile per le necessità di espansione della sopraindicata industria; per le necessità di ampliamento dell'aeroporto di Malpensa fu prescelta invece una zona a sud-ovest dell'aeroporto costituita solo in parte da terreni di proprietà demaniale e, per il rimanente, da terreni di proprietà privata da espropriare.

Da ciò derivavano maggiori oneri per la realizzazione delle opere in programma a Malpensa per gli espropri dei terreni di proprietà privata, per la realizzazione dei vari collegamenti stradali alla rete viaria esterna e all'esistente aeroporto, per l'ampliamento delle infrastrutture di volo e per altre sistemazioni occorrenti.

In relazione quindi a questa serie di maggiori opere da realizzare oltre quelle già considerate nel programma e tenuto conto di quanto richiesto dalla Società per azioni esercizi aeroportuali (SEA) di Milano con apposita domanda in data 22 novembre 1968, occorre rivedere il termine di proroga della durata della concessione previsto dalla legge n. 515 del 1968 e stabilire, oltre al previsto periodo di concessione fissato dalla legge 18 aprile 1962, n. 194, un periodo aggiuntivo che viene indicato in anni trenta.

In particolare l'allegato disegno di legge prevede:

all'articolo 1, le maggiori opere da eseguire per il programma di adeguamento ae-

roportuale, le modalità per la concessione alla SEA dei terreni demaniali compresi nella predetta zona di ampliamento e quella per la disponibilità gratuita allo Stato dei terreni da espropriare, fino a quando i terreni stessi verranno adibiti ad uso aeroportuale; i terreni in parola rientreranno nella concessione in uso alla Società stessa; mediante atto aggiuntivo alla convenzione esistente tra lo Stato e la SEA, saranno precisate le opere da eseguire e le modalità di attuazione;

all'articolo 2, che l'approvazione del progetto generale di massima dell'ampliamento dell'aeroporto è comprensiva della

dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative; prevede, inoltre, i termini e le modalità concernenti le operazioni di esproprio delle occorrenti aree;

all'articolo 3, il maggior periodo aggiuntivo della concessione, rispetto a quello indicato dalla legge 18 aprile 1962, n. 194, e le modalità da seguire circa l'operatività dell'ulteriore periodo di durata della concessione ad avvenuta realizzazione di tutte le opere in programma;

all'articolo 4, disposizioni circa la partecipazione di due rappresentanti dello Stato al collegio sindacale della SEA.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Al fine di adeguare le esistenti infrastrutture aeroportuali alle crescenti esigenze del traffico derivanti dall'impiego dei nuovi tipi di aeromobili giganti, la Società per azioni esercizi aeroportuali (SEA) di Milano, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvederà, oltre che alla esecuzione delle opere previste nella legge 2 aprile 1968, n. 515, per l'aeroporto della Malpensa, anche all'ampliamento di detto aeroporto nella zona sud-ovest, alla realizzazione dei vari collegamenti stradali alla rete viaria esterna ed all'esistente aeroporto, all'ampliamento delle infrastrutture di volo ed alle altre sistemazioni occorrenti, in conformità al piano regolatore aeroportuale approvato dal Consiglio superiore dell'aviazione civile e dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

I terreni demaniali compresi nella suddetta zona di ampliamento verranno dati in concessione alla SEA per la durata della convenzione stipulata tra lo Stato e la stessa Società e alle condizioni stabilite nella con-

venzione medesima stipulata in applicazione della legge 18 aprile 1962, n. 194.

I terreni di proprietà privata, ricadenti nella suddetta zona di ampliamento, saranno acquisiti alla SEA e dati in disponibilità gratuita allo Stato fino a quando essi verranno adibiti ad uso aeroportuale e rientreranno nella concessione in uso alla Società stessa.

Con atto aggiuntivo alla citata convenzione esistente tra lo Stato e la SEA da stipularsi tra l'Amministrazione e la SEA medesima, saranno precisate le opere da eseguire e le modalità di attuazione.

#### Art. 2.

Relativamente all'ampliamento dell'aeroporto della Malpensa, l'approvazione del progetto generale di massima delle opere previste nel programma e delle eventuali successive varianti ha gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.

Le espropriazioni necessarie, in dipendenza dell'ampliamento dell'aeroporto previsto dall'articolo 1, debbono essere iniziate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ultimate entro tre anni dalla stessa data.

L'indicazione delle indennità offerte previste dall'articolo 24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, deve essere fatta sulla base delle stime eseguite dagli uffici tecnici erariali. Tali stime sostituiscono, per tutti gli effetti dell'articolo 48 della legge citata, le perizie previste dall'articolo 32 della legge medesima.

Il competente ufficio tecnico erariale comunica al prefetto ed alla Amministrazione espropriante l'indennità fissata.

#### Art. 3.

In relazione ai nuovi oneri derivanti alla SEA dalla esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, la durata del regime giuridico del sistema aeroportuale di Milano, articolato nei due aeroporti della Malpensa e di

Linate, stabilito dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 194, e dalla relativa convenzione per la disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione dello Stato e la società per azioni esercizi aeroportuali (SEA) in ordine al sistema aeroportuale di Milano del 7 maggio 1962, viene aumentata di anni trenta e ciò a modifica di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, numero 515.

Con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sarà dato atto che le opere sopra menzionate sono state regolarmente eseguite e rispondono alle esigenze del traffico e sarà dichiarata operativa la predetta nuova decorrenza del regime giuridico del sistema aeroportuale di Milano.

Qualora la SEA non esegua i previsti lavori entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge la disposizione di cui al primo comma non avrà effetto.

#### Art. 4.

Faranno parte di diritto del collegio sindacale della Società per azioni esercizi aeroportuali (SEA) due rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato dei quali uno, con funzioni di presidente, verrà nominato dal Ministro del tesoro e l'altro dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.